



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli Avvocati di Pavia



Camera Penale di Pavia

Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio

legge 27/12/2013, n. 147 e d.m. 10/03/2014, n. 55

Il presente protocollo d'intesa nasce da una sinergia tra la Camera Penale di Pavia, l'Ordine degli Avvocati di Pavia ed il Tribunale di Pavia.

Esso fa seguito ad altro documento analogo, sottoscritto il 30 dicembre 2016, in luogo del quale verrà applicato dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione da parte dei Rappresentanti di tutti gli Enti promotori.

Il protocollo, del quale era necessario in ogni caso un aggiornamento (data la sopravvenienza del decreto ministeriale n. 147/2022, in vigore dallo scorso 23 ottobre), mira a privilegiare la semplificazione e la celerità dei processi, anche nella fase incidentale della liquidazione dei compensi professionali spettanti ai difensori. Nell'interesse in tal senso dell'intero sistema di giurisdizione, Giudici ed Avvocati sono chiamati dai sottoscrittori ad un forte impegno per l'applicazione, il più possibile generalizzata, delle indicazioni appresso illustrate.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Gli importi, qui di seguito elencati, sono mutuati dal citato decreto ministeriale n. 147/2022, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi dell'attività professionale forense.

Alle cifre indicate per ciascuna voce è già stata applicata la riduzione di un terzo, come previsto dalla disciplina dell'art. 106 *bis* del d.P.R. n. 115/2002.

Si precisa anche che il difensore potrà chiedere la liquidazione in aumento rispetto alle voci di cui al presente protocollo, in applicazione di quanto disposto dal novellato art. 12 del decreto ministeriale n. 55/2014, a seconda della complessità dell'attività svolta.

Il difensore potrà chiedere al Giudice, dandone motivazione, di applicare in sede di liquidazione un aumento in relazione alla natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Ai fini del calcolo del suddetto aumento, il difensore ed il Giudice terranno conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di

esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario ed i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica verrà aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 30%.

Ove le parti siano in numero superiore, sarà applicato un aumento del 10% per ciascuna tra esse, dall'undicesima alla ventesima, senza ulteriori aumenti in caso di numero eccedente il venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione.

Nei casi di complessità dell'assistenza legale, superiore all'ordinario e riferibili a tutte le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 12 del d.m. n. 55/2014, l'aumento non potrà superare i valori medi di cui alla normativa di riferimento (artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002).

Alla tariffazione concordata dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, la somma per rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CPA come per legge.

L'adozione della tariffazione si applica alle liquidazioni dei compensi richieste dai difensori di ufficio degli indagati e degli imputati, anche dichiarati irreperibili, irreperibili di fatto ovvero insolventi ed anche dai difensori di tutte le parti ammesse al patrocinio a Spese dello Stato.

CRITERI APPLICATIVI

Per gli Avvocati che hanno assistito indagati/imputati i quali, dopo l'eventuale convalida dell'arresto, siano stati ristretti in carcere o presso il domicilio, anche per altra causa, sarà liquidata, per ogni fase processuale, una indennità *una tantum* pari a 100,00 euro.

Il compenso nella fase GIP\GUP è parametrato sullo svolgimento di due udienze.

Qualora ve ne fossero di più, è riconosciuta una indennità pari a 100,00 euro per ogni udienza successiva alla seconda, purché non di mero rinvio, tali considerandosi anche quelle comprese dalle ipotesi di cui all'art. 420, comma 5, c.p.p.

In ogni caso, pur con l'aumento per le udienze ulteriori, la voce tariffaria relativa non potrà superare il massimo dei valori medi *ex lege*.

Il compenso per la fase istruttoria di escussione testi è parametrato sullo svolgimento di due udienze, purché non di mero rinvio. Qualora ve ne fossero di più, è prevista per ciascuna udienza ulteriore una indennità pari a 50,00 euro per il Giudice di Pace, pari a 100,00 euro per il Tribunale in composizione monocratica, pari a 200,00 euro per il Tribunale in composizione collegiale e per la Corte d'Assise. In ogni caso, pur con l'aumento per le udienze ulteriori, la voce tariffaria relativa non potrà superare il massimo dei valori medi *ex lege*.

In caso di costituzione di parte civile è previsto un aumento di 100,00 euro (50,00 euro per il Giudice di pace), per ogni costituzione con *petitum*

e *causa petendi* diversa. In ogni caso, pur con l'aumento per l'esame delle diverse costituzioni, la voce tariffaria relativa non potrà superare il massimo dei valori medi *ex lege*.

Gli importi indicati nelle tabelle che seguono saranno aumentati del 20% in caso di assistenza prestata riguardo ad imputazioni mosse, a titolo di concorso o cooperazione colposa (artt. 110 c.p. o 40 cpv.), a più di cinque persone, o nel caso di giudizio con più di cinque capi di imputazione elevati a carico della persona assistita. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate si applicano entrambi gli aumenti entro i valori medi.

La stessa disciplina si applica quando i presupposti siano integrati per effetto di un provvedimento di riunione, dal momento della riunione medesima.

La domanda del difensore dovrà essere preferibilmente presentata in esito alla fase cui si riferisce, in tal caso utilizzando il modulo semplificato che si unisce al presente documento, quale *Allegato 1*, per farne parte integrante.

Sarà comunque predisposto, dopo la sottoscrizione del presente documento, un foglio di calcolo elettronico, messo a disposizione degli interessati sui siti istituzionali degli Enti promotori.

Nei casi di accoglimento *in toto* delle richieste del difensore, che siano conformi alle previsioni del presente protocollo, la decisione del Giudice si intende motivata anche mediante riferimento al protocollo stesso.

La liquidazione delle istanze dovrà avvenire in udienza quale criterio prevalente per il patrocinio a spese dello Stato e per gli irreperibili di fatto e di diritto. Copia del decreto di liquidazione verrà consegnata al difensore in udienza, così da consentire il tempestivo caricamento nel sistema SIAMM sia dell'istanza che dello stesso decreto (si vedano, quali modelli consigliati, l'*Allegato 2* per il caso di deliberazione in udienza e l'*Allegato 3* per il caso di valutazione fuori udienza).

È fatta salva comunque la facoltà di proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione che riduca il compenso richiesto in conformità al presente protocollo.

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL RECUPERO DEL CREDITO

In tema di liquidazione dei compensi dovuti al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 115/2002, si constata che lo stesso difensore, per ottenere la liquidazione del compenso a carico dell'erario, è onerato non soltanto di compiere un qualsiasi atto esecutivo, ma anche di individuare, ed attivare, sulla base della fattispecie concreta, una tra le diverse forme di esecuzione coattiva previste dall'ordinamento che risulti idonea ad assicurare la soddisfazione del proprio credito. In ogni caso, gli avvocati potranno seguire le indicazioni fornite dall'Ufficio liquidazioni della Corte di Appello di Milano ed il rispetto delle medesime verrà considerato idoneo ai fini dell'ottenimento del provvedimento di liquidazione degli onorari.

Il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso e delle spese, in rapporto all'assistenza legale prestata in favore della parte interessata, per l'attività di recupero mirata alla riscossione diretta, sia nel caso in cui l'assistenza legale venga espletata da un avvocato terzo, sia

quando il tentativo di recupero del credito sia stato eseguito personalmente dal difensore.

Si conviene che, qualora emerga da una relata di notifica pertinente alla procedura esecutiva la irreperibilità di fatto del debitore, il difensore vanta un diritto alla liquidazione ai sensi dell'art. 117 del citato testo unico.


La liquidazione delle somme anticipate per le azioni di recupero del credito professionale per la difesa di ufficio di insolventi o irreperibili di fatto, sarà riconosciuta al difensore secondo quanto indicato nella prima tabella del già citato *Allegato n. 1*.

Il presente protocollo viene sottoscritto in triplice originale, anche nella parte concernente l'*Allegato 1*.

Pavia, 3 luglio 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

Guglielmo Leo




LA PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

Elena Steppini



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

Maria Pistorio



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI PAVIA

Daniele Cei



ALLEGATO 1 – Tabelle per la quantificazione del compenso professionale

TABELLA N. 1

SPESE DA LIQUIDARE PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ESAZIONE DEL CREDITO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE

Si indicano i valori ordinari per l'assistenza legale, secondo il disposto del d.m. n. 55/2014

Valore controversia fino ad € 5.200,00

A1) per la Procedura monitoria (ricorso per decreto ingiuntivo) e per l'atto di precetto 500,00
€

B1) In caso di istanza ex art. 492-bis c.p.c. 150,00 €

Valore controversia da e 5.200,01 fino ad € 26.000,00

A1) per la Procedura monitoria (ricorso per decreto ingiuntivo) e per l'atto di precetto 600,00
€

B1) In caso di istanza ex art. 492-bis c.p.c. 200,00
€

Il tutto oltre al 15% per le spese generali ex art. 2 d.m. n. 55/2014 e al 4% c.p.a.

C) Nel caso in cui si verifichi il rinvenimento di una patrimonialità il cui valore soddisfi il credito solo in maniera parziale, l'attività di **pignoramento** presso terzi dovrà essere così liquidata:

	Fino a 1.100,00 €	Da 1.101,00 a 5.200,00 €	Da 5.201,00 a 26.000,00 €
Fase introduttiva	80,00	250,00	450,00
Fase trattazione/conclusi va	150,00	450,00	680,00

Dagli importi indicati andrà sottratto l'importo eventualmente recuperato grazie alla procedura esecutiva.

TABELLA N. 2

SPESE DA LIQUIDARE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE A PROCEDIMENTI DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Indagini preliminari

Fase studio	400,00
Fase introduttiva (memorie, richiesta indagini suppletive, richieste ex art 335 quater c.p.p., istanze ex art. 415 <i>bis</i> c.p.p., istanze in materia di intercettazioni, perquisizioni, sequestri probatori)	350,00
Fase istruttoria (interrogatorio ex art 415 bis c.p.p. o ex art. 294 c.p.p., sommarie informazioni ex art 350 c.p.p., interrogatorio indagato richiesto da P.M., accertamenti ex artt. 352, 354, 360, 361, 364, 375 c.p.p.)	500,00
Fase istruttoria in caso di incidente probatorio	600,00
Fase decisoria (per i casi di provvedimento assunto in esito a procedura camerale partecipata)	500,00

Indagini difensive

Fase studio	400,00
Fase istruttoria	700,00

Convalida del fermo o dell'arresto

Fase studio	200,00
Fase istruttoria	250,00
Fase decisionale	300,00

Opposizione alla richiesta di archiviazione

Fase studio	350,00
Fase introduttiva	350,00
Fase decisionale	500,00

Procedimento per decreto (con richiesta LPU oppure opposizione con richiesta di oblazione o di giudizio immediato)

Fase studio	300,00
Fase introduttiva	300,00

TABELLA N. 3

SPESE DA LIQUIDARE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE A PROCEDIMENTI DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Udienza preliminare semplice

Fase studio	400,00
Fase introduttiva solo in caso di questioni od eccezioni che si concludano con ordinanza	400,00
Fase istruttoria solo per integrazione della prova ex art. 422 c.p.p.	400,00
Fase decisionale (la voce può essere inserita in caso di questioni di competenza; eccezioni che siano decise con sentenza; decreto che dispone il giudizio). N.B.: non verrà liquidata in caso di questioni decise con semplice ordinanza	700,00

Udienza preliminare o camerale con richiesta di patteggiamento o map, anche a seguito di decreto di giudizio immediato o di opposizione a decreto di condanna

Fase studio	400,00
Fase introduttiva	400,00
Fase decisionale N.B.: la voce non verrà liquidata ove l'istanza sia rigettata o dichiarata inammissibile	600,00

Udienza preliminare o camerale con richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, anche a seguito di decreto di giudizio immediato o di opposizione a decreto di condanna

Fase studio	400,00
Fase introduttiva	300,00

Fase decisionale	700,00
------------------	--------

Udienza preliminare o camerale con richiesta condizionata di giudizio abbreviato, anche a seguito di decreto di giudizio immediato o di opposizione a decreto di condanna

Fase studio	400,00
Fase introduttiva	400,00
Fase istruttoria solo per la conduzione di esame testilconsulenti.	500,00
Fase decisionale	700,00

Incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.

Fase studio	300,00
Fase introduttiva solo se promosso dall'imputato/condannato	400,00
Fase decisionale	480,00

TABELLA N. 4**SPESE DA LIQUIDARE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE A MISURE CAUTELARI O DI PREVENZIONE****Riesame e appello in materia di misure cautelari personali**

Fase studio	200,00
Fase introduttiva	600,00
Fase decisionale	700,00

Riesame e appello in materia di misure cautelari reali

Fase studio	200,00
Fase introduttiva	500,00
Fase decisionale	600,00

Istanze in materia di misure cautelari personali

Istanza di revoca o modifica del trattamento cautelare, purché non dichiarata inammissibile e non meramente reiterativa. N.B.: importo aumentabile entro i limiti previsti per la fase nel caso di più richieste non inammissibili e non reiterative.	410,00
Memorie della persona offesa ove previste in materia di libertà dell'indagato o imputato. N.B.: importo aumentabile entro i limiti previsti per la fase nel caso di più richieste non inammissibili e non reiterative.	410,00

Istanze di dissequestro rivolte al pubblico ministero

Solo in caso di presentazione di istanza ammissibile e non meramente reiterativa. L'importo è aumentabile entro i limiti previsti per la fase in caso di più richieste non inammissibili e non reiterative.	410,00
---	--------

PROCEDURE DI PREVENZIONE

Fase studio	200,00
Fase istruttoria	550,00
Fase decisionale	600,00

TABELLA N. 5

SPESE DA LIQUIDARE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE A PROCEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE MONOCRATICA

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Udienza predibattimentale senza riti alternativi

Fase studio	250,00
Fase introduttiva solo in caso di eccezioni di nullità, di incompetenza, ecc..	300,00

Udienza predibattimentale con richiesta di patteggiamento

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	300,00
Fase decisionale	480,00

Udienza predibattimentale con richiesta incondizionata di giudizio abbreviato

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	190,00
Fase decisionale	700,00

Udienza predibattimentale con richiesta condizionata di giudizio abbreviato

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	300,00
Fase istruttoria (se condizionato all'esame testi)	500,00
Fase decisionale	700,00

Udienza predibattimentale con istanza di MAP

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	300,00
Fase decisionale	480,00

Udienza predibattimentale con istanza di oblazione

Fase studio e introduttiva	250,00
Fase decisionale	480,00

Udienza predibattimentale definita con sentenza ex artt. 129 o 420 quater e 23 c.p.p.

Fase studio e introduttiva	250,00
Fase decisionale	480,00

UDIENZA DIBATTIMENTALE

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	300,00
Fase istruttoria (comprese 2 udienze)	600,00
Fase decisionale	750,00

GIUDIZI DIRETTISSIMI

Convalida di arresto

Fase convalida di arresto	400,00
---------------------------	--------

Giudizio direttissimo seguito da dibattimento (da sommarsi alla convalida di arresto ed eventualmente alle previsioni concernenti misure cautelari personali o reali)

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	250,00
Fase istruttoria (se non vi è scelta di riti alternativi)	400,00
Fase decisionale	750,00

Giudizio direttissimo con istanza di patteggiamento (da sommarsi alla convalida di arresto ed eventualmente alle previsioni concernenti misure cautelari personali o reali)

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	300,00
Fase decisionale	480,00

Giudizio direttissimo con richiesta incondizionata di rito abbreviato (da sommarsi alla convalida di arresto ed eventualmente alle previsioni concernenti misure cautelari personali o reali)

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	190,00
Fase decisionale	750,00

Giudizio direttissimo con richiesta condizionata di rito abbreviato (da sommarsi alla convalida di arresto ed eventualmente alle previsioni concernenti misure cautelari personali o reali)

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	300,00
Fase istruttoria solo se condizionato all'esame testi\consulenti.	400,00
Fase decisionale	750,00

Giudizio direttissimo con richiesta di MAP (da sommarsi alla convalida di arresto ed eventualmente alle previsioni concernenti misure cautelari personali o reali)

Fase studio	250,00
-------------	--------

Fase introduttiva	300,00
Fase decisionale	480,00

ALTRI PROCEDIMENTI

Giudizio di appello contro sentenze del giudice di pace

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	350,00
Fase decisionale	750,00

Procedimento camerale di esecuzione

Fase studio	250,00
Fase introduttiva solo se introdotto dall'imputato/condannato	300,00
Fase decisionale	480,00

TABELLA N. 6**SPESE DA LIQUIDARE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE A
PROCEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE O COMPETENZA COLLEGIALE****TRIBUNALE**

Fase studio	300,00
Fase introduttiva	500,00
Fase istruttoria	900,00
Fase decisionale	900,00

CORTE DI ASSISE

Fase studio	450,00
Fase introduttiva	650,00
Fase istruttoria	1.200,00
Fase decisionale	1.450,00

INCIDENTE DI ESECUZIONE

Fase studio	250,00
Fase introduttiva solo se introdotto dall'imputato/condannato	300,00
Fase decisionale	480,00

SPESE DA LIQUIDARE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE A
PROCEDIMENTI DEL GIUDICE DI PACE

Fase di studio	200,00
Fase Introduttiva	250,00
Fase istruttoria	450,00
Fase decisionale	400,00

Allegato 1 al Protocollo in data 3 luglio 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

Guglielmo Leo



LA PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

Elena Stoppini



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

Maria Pistorio



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI PAVIA

Daniele Cei

